


Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo


Cod. Doc. **SIC**
Ed: 1 Rev. 0
Data 05/02/2022
Pag. 1/9



CORONAVIRUS COVID-19

Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo

| Ed. | Rev. | Data Emissione | Redazione |
|-----|------|----------------|---|
| 1 | 0 | 05/02/2022 |  RSPP- ASPP <i>Adriano Reusi</i> |

| | | |
|---|--|--|
|  <p>CMA Srl</p> | <p><i>Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo</i></p> | <p>Cod. Doc. SIC Ed: 1 Rev. 0 Data 05/02/2022 Pag. 2/9</p> |
|---|--|--|

PREMESSA

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.

In particolare, si modificano le regole per la gestione della crisi pandemica in ambito scolastico

GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ ALL'INFEZIONE DA SARS-COV-2 NEL SISTEMA EDUCATIVO, SCOLASTICO E FORMATIVO

Scuola infanzia:

- attività in presenza fino a quattro casi di positività;
- al quinto caso sospensione per cinque giorni.

Fino a 4 casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, quindi, l'attività didattica prosegue per tutti in **presenza con l'utilizzo di mascherine FFP2** "da parte dei docenti fino al 10° giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato positivo". In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare" o anche un **tampone fai da te** alla prima comparsa dei sintomi, se si è ancora sintomatici, al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.

Scuola Primaria:

- fino a quattro casi lezioni in presenza con FFP2 per dieci giorni dall'ultimo caso, test ai primi sintomi e al quinto giorno;
- dal quinto caso attività in presenza per dieci giorni con FFP2 per vaccinati e guariti da meno di 120 giorni o con richiamo, DAD per cinque giorni per gli altri.

Fino a 4 casi di positività, si continuano a seguire le attività didattiche in presenza con l'utilizzo di mascherina FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età e fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato positivo al Covid 19. Inoltre, è obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o autosomministrato o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto

dal 5° caso coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di mascherine FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età per dieci giorni; per tutti gli altri le attività proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni.

| | | |
|--|--|---|
|  <p>CMA Srl</p> | <p><i>Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo</i></p> | <p>Cod. Doc. SIC Ed: 1 Rev. 0 Data 05/02/2022 Pag. 3/9</p> |
|--|--|---|

Secondaria di primo e secondo grado:

- con un caso attività in presenza con FFP2;
- da due casi attività in presenza per dieci giorni con FFP2 per vaccinati e guariti da meno di 120 giorni o con richiamo, DAD per cinque giorni per gli altri.

con un caso di positività tra gli alunni, l'attività prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo della mascherina di tipo FFP2 da parte di alunni e docenti;

con due o più casi di positività tra gli alunni, coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di mascherine FFP2 per dieci giorni; per tutti gli altri le attività scolastiche proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni.

GREEN PASS ILLIMITATO PER CHI HA LA TERZA DOSE

Il Governo ha dato il via libera alla durata del Green Pass illimitata per chi ha fatto la terza dose (booster). Stessa cosa vale per chi dopo due dosi ha avuto l'infezione e poi è guarito. Dunque, per chi ha fatto tre dosi di vaccino il cosiddetto "**Mega Green Pass**" non avrà più scadenza e al momento non sono previste ulteriori dosi di richiamo. "La certificazione verde Covid-19 ha validità a far data dalla medesima somministrazione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo" si legge nella bozza del testo "A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al Covid oltre il 14° giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, è rilasciata, altresì, la certificazione verde, che ha validità di 6 mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione. Invece, a coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo, è rilasciato altresì, il Green Pass che ha validità a decorrere dall'avvenuta guarigione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo".


STOP QUARANTENA PER GUARITI CON DUE DOSI

Le disposizioni sull'applicazione dell' autosorveglianza invece della quarantena – in caso di contatto con un positivo – si applicano anche a chi ha effettuato due dosi di vaccino e poi è risultato infetto ed è guarito. Al momento l'autosorveglianza si applica, al posto della quarantena, o a chi ha fatto la terza dose o a chi ha avuto un contatto nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione. Con la nuova norma, in sostanza, si equipara per questa previsione chi è guarito dopo due dosi a chi ha ottenuto il booster. L'autosorveglianza consiste nell'**obbligo di indossare mascherine FFP2** fino al 10° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid, e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

| | | |
|--|--|---|
|  <p>CMA Srl</p> | <p><i>Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo</i></p> | <p>Cod. Doc. SIC Ed: 1 Rev. 0 Data 05/02/2022 Pag. 4/9</p> |
|--|--|---|

ABOLITA LA ZONA ROSSA PER I VACCINATI

Anche in zona rossa con il Green pass rafforzato (per chi è vaccinato o guarito) si ammette la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e gli spostamenti limitati o sospesi. Dunque, le **restrizioni previste nelle zone rosse**, dovranno essere rispettate soltanto dalle persone non vaccinate.

| | | |
|---|--|--|
|  <p>CMA Srl</p> | <p><i>Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo</i></p> | <p>Cod. Doc. SIC Ed: 1 Rev. 0 Data 05/02/2022 Pag. 5/9</p> |
|---|--|--|

BOZZA DECRETO COVID SCUOLE FEBBRAIO 2022

EMANA
il seguente decreto-legge:

ART. 1

(Durata delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta somministrazione della dose di richiamo della vaccinazione anti-SARS-Cov-2 o di avvenuta guarigione da COVID-19)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, secondo periodo, le parole *“la certificazione verde COVID-19 ha una validità di sei mesi a far data dalla medesima somministrazione”* sono sostituite dalle seguenti: *“la certificazione verde COVID-19 ha validità a far data dalla medesima somministrazione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo”*;

b) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: *“4-bis. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c-bis), che ha validità di sei mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo, è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c-bis), che ha validità a decorrere dall'avvenuta guarigione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo.”*

| | | |
|--|--|---|
|  <p>CMA Srl</p> | <p><i>Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo</i></p> | <p>Cod. Doc. SIC Ed: 1 Rev. 0 Data 05/02/2022 Pag. 6/9</p> |
|--|--|---|

ART. 2

(Ulteriori disposizioni sul regime dell'autosorveglianza)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, dopo il comma 7-ter è inserito il seguente:

“7-quater. Le disposizioni di cui al comma 7-bis sull'autosorveglianza si applicano anche in caso di avvenuta guarigione successiva al completamento del ciclo vaccinale primario.”

ART. 3

(Coordinamento con le regole di altri Paesi per la circolazione in sicurezza in Italia)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

“9-bis. Ai soggetti provenienti da uno Stato estero in possesso di un certificato rilasciato dalle competenti autorità sanitarie estere di avvenuta guarigione o di avvenuta vaccinazione anti SARS - Cov-2 con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario anti-SARS-Cov-2 o dall'avvenuta guarigione da COVID-19, è consentito l'accesso ai servizi e alle attività per i quali sul territorio nazionale sussiste l'obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 da vaccinazione o guarigione, c.d. green pass rafforzato, previa effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, avente validità di quarantotto ore dall'esecuzione se rapido o di settantadue ore se molecolare. Il test antigenico di cui al primo periodo non è obbligatorio in caso di avvenuta guarigione successiva al completamento del ciclo vaccinale primario. Nel caso di vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, l'accesso ai servizi e alle attività di cui al primo periodo è consentito in ogni caso previa effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, avente validità di quarantotto ore dall'esecuzione se rapido o di settantadue ore se molecolare.

9-ter. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 9-bis, sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 9-bis. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate anche con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi del comma 10.”;

b) all'articolo 13:

1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole “8-ter” sono inserite le seguenti: “, 9, commi 9-bis e 9-ter,”;

2) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole “due violazioni delle disposizioni di cui” sono inserite le seguenti: “al comma 9-ter dell'articolo 9 e”.

ART. 4

(Efficacia della certificazione verde COVID-19 nella zona rossa)

| | | |
|--|--|--|
|  <p>CMA Srl</p> | <p><i>Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo</i></p> | <p>Cod. Doc. SIC Ed: 1 Rev. 0 Data 05/02/2022 Pag. 7/9</p> |
|--|--|--|

1. All'articolo 9-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole "e arancione" sono sostituite dalle seguenti: " , arancione e rossa".

ART. 5

(Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo)

1. Ferma restando per il personale scolastico l'applicazione del regime dell'autosorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito della positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, si applicano le seguenti misure:

a) nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65:

1) fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare o test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;

2) con cinque o più casi di positività nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per una durata di cinque giorni;

b) nelle scuole primarie di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59:

1) fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare o test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;

2) con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano un'ideale certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei

| | | |
|--|--|--|
|  <p>CMA Srl</p> | <p><i>Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo</i></p> | <p>Cod. Doc. SIC Ed: 1 Rev. 0 Data 05/02/2022 Pag. 8/9</p> |
|--|--|--|

docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato positivo al COVID-19 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni;

c) nelle scuole secondarie di primo grado di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226:

1) con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni e dei docenti;


2) con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), n. 1), lettera b), n. 2, primo periodo e lettera c), n. 2, primo periodo, agli alunni della classe si applica il regime sanitario di autosorveglianza di cui all' articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, con esclusione dell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie fino a sei anni di età. Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza si applica la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena precauzionale è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

3. Nelle istituzioni e nelle scuole di cui al presente articolo resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

4. Nelle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), la sospensione delle attività avviene se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dal dall'accertamento del caso precedente. Per le scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado e per il sistema di istruzione e formazione professionale, si ricorre alla didattica digitale integrata di cui al comma 1, lettera b), n. 2, e lettera c), n. 2, se l'accertamento rispettivamente del quinto e del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.

5. La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza di cui al comma 1, lettera b), n. 2, primo periodo, e lettera c), n. 2, primo periodo, può essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. L'applicazione mobile di cui al primo periodo è tecnicamente adeguata al conseguimento delle finalità del presente comma e può essere impiegata anche nelle more dell'aggiornamento del decreto di cui al primo periodo.

| | | |
|--|--|---|
|  <p>CMA Srl</p> | <p><i>Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo</i></p> | <p>Cod. Doc. SIC Ed: 1 Rev. 0 Data 05/02/2022 Pag. 9/9</p> |
|--|--|---|

6. L'articolo 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, e il comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, sono abrogati a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e le misure già disposte ai sensi del citato articolo 4 sono ridefinite in relazione a quanto previsto dal presente articolo.

ART. 6

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

In allegato Nota 110 del 01/02/2022 _Ministero Istruzione

OGGETTO: novità introdotte dagli artt. 19 e 30 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 – Prime indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche statali e paritarie